

COMUNICATO UFFICIALE N. 11 DEL 24.11.2025
CORTE SPORTIVA D'APPELLO
SEZIONE TERRITORIALE DEL VENETO

Con riferimento alla comunicazione del 08.11.2025 inviata a questa Corte da parte della società S.S.D. SCUOLA ENERGY BASKETBALL PADOVA (cod. FIP 050701), avverso il provvedimento del Giudice Sportivo relativo alla gara n. 7357 del 05.11.2025 – campionato DR3/M PD tra ENERGY BASKETBALL e SCUOLA B. POLESINE

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO
SEZIONE TERRITORIALE DEL VENETO

Presidente: Roberto Immucci

Componenti: Leonardo Scardigli – Silvia Pascarella – Alessandro Rinaldi

letto il ricorso;

- sentita la reclamante, nella persona del suo presidente sig. Carlo Bettella;
- sentito l'arbitro;
- sentito il testimone della reclamante signor Montecassiano Luca, giocatore iscritto a referto per la società Energy Basketball;
- viste le deduzioni svolte dalla reclamante;
- rilevato che la vicenda non necessita di ulteriore approfondimento essendo la controversia matura per la definizione, così decide:

Il ricorso è solo parzialmente fondato.

Il ricorso è stato proposto in relazione alle sanzioni comminate al giocatore FANTON NICOLA, vale a dire:

- a) la deplorazione per proteste avverso le decisioni arbitrali con conseguente espulsione (art. 32 co. 3 Regol. Giustizia);
- b) la squalifica per 2 gare per comportamento minaccioso o intimidatorio nei confronti dell'arbitro (art. 33, co. 1-1/c Regol. Giustizia).

Quanto alla prima sanzione, l'istruttoria svolta ha confermato che il tesserato in questione ha effettivamente protestato in maniera continuativa durante la gara avverso le decisioni arbitrali, sicché la condotta va sicuramente censurata sotto tale profilo.

Tuttavia, dalla lettura del referto di gara si evince che il giocatore, in realtà, non è stato espulso a seguito delle proteste, come è stato evidenziato dalla stessa reclamante.

Il provvedimento impugnato, pur individuando correttamente la condotta da sanzionare, deve conseguentemente essere emendato dall'errore materiale consistito nell'aver ritenuto che il tesserato fosse stato espulso, cosa che invece non è avvenuta.

La sanzione da comminare è dunque quella – più lieve - dell'ammonizione.

Per quanto attiene alla sanzione della squalifica per 2 gare attribuita al sig. Fanton, l'istruttoria svolta non ha consentito di ritenere provata la sussistenza di una condotta minacciosa o intimidatoria nei confronti dell'arbitro, il quale, sul punto, non è stato in grado di riferire la commissione di comportamenti tali da configurare un atteggiamento intimidatorio e men che meno minaccioso da parte del giocatore nei suoi confronti.

Anche il teste e il presidente della società hanno escluso tal genere di condotta.

Va dunque esclusa la sussistenza della condotta sanzionata ex art. 33 co. 1/1 c Regol. Giustizia.

Deve invece ritenersi provata la sussistenza di una condotta offensiva da parte del tesserato, il quale ha palesemente "mandato a quel paese" il direttore di gara ed è stato per tal motivo sanzionato con fallo tecnico.

Quanto sopra è stato confermato dall'arbitro e non è stato smentito né dal teste né dal presidente della società.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello, Sezione Territoriale del Veneto,

- **accoglie solamente in parte il ricorso;**

- **riqualifica** così le sanzioni applicate al signor Fanton Nicola:

a) ammonizione per proteste reiterate avverso le decisioni arbitrali (art. 32 co. 1-a Regol. Giustizia);

b) squalifica per 1 giornata per avere tenuto un comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro (art. 33, co. 1, 1/b Regol. Giustizia).

- **dispone** l'incameramento del contributo versato.

IL PRESIDENTE

Roberto Immucci

